

Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. Finalità delle procedure interne di valutazione per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).

La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici. Il presente Regolamento fornisce una sintesi dei principali adempimenti operativi richiesti dal D.Lgs n. 231/2007 ("Normativa antiriciclaggio") come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017 n.90, e definisce conseguentemente l'iter interno ai fini della sua corretta applicazione. E' rivolto alle Strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni, identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

In particolare si prefigge di indicare agli operatori le procedure interne di valutazione idonee a garantire, ai sensi dell'art. 6 del DM 25 settembre 2015 "l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti".

Le procedure favoriscono altresì la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

2. Soggetti coinvolti

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono individuati quattro livelli di responsabilità interni dell'ASL VCO:

1. il Direttore Amministrativo;
2. il direttore/responsabile della struttura a cui fanno capi i soggetti obbligati alla segnalazione;
3. il Gestore;
4. i soggetti obbligati alla segnalazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo verifica che le strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino le procedure ed i comportamenti stabiliti dalla presente procedura, in particolare:

- coordina le attività propedeutiche alla messa a disposizione delle informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;
- garantisce l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l'omogeneità dei comportamenti;
- contribuisce ad aumentare attraverso attività formative il livello di sensibilità di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari;
- fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa;
- verifica che siano previste le attività formative di cui al punto 4;
- valuta le segnalazioni trasmesse dal Gestore all'UIF per l'assunzione delle conseguenti decisioni aziendali.

Il Direttore/Responsabile della Struttura a cui fanno capo i soggetti obbligati alla segnalazione

Il Direttore/Responsabile della Struttura cui fanno capo i soggetti obbligati alla segnalazione è responsabile dell'applicazione della presente procedura per le attività di afferenza ed in particolare:

- È responsabile dell'adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione quando si trovi a dover contrattare/stipulare a vario titolo, un accordo per l'Azienda. Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti quando:
 - a) vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
 - b) vi sono dubbi sulla veridicità e sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

In merito alla veridicità, in particolare, oggetto di puntuale verifica è la presenza di alterazioni o falsificazioni dei documenti identificativi presentati dalla controparte. Qualora se ne abbia sospetto infatti, è fatta salva la possibilità di interpellare l'Autorità che li ha rilasciati, nonché la Questura per gli opportuni accertamenti su furto e smarrimento.

A tal fine può interpellare anche altre Amministrazioni Pubbliche per ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti senza fondate motivazioni di fornire la documentazione richiesta dall'Azienda, il Direttore/Responsabile si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione e valuta l'opportunità di trasmettere al Gestore la segnalazione di operazione sospetta.

Ove invece sulla base delle evidenze raccolte si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Direttore/Responsabile, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o attivare il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

- E' responsabile della segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- E' responsabile della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite;
- E' responsabile della partecipazione agli eventi informativi/formativi previsti al punto 4.

Il Direttore/Responsabile di struttura deve infine conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte. I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un Ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge pubbliche funzioni.

Il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette

Il Gestore delle segnalazioni sospette viene nominato con delibera del Direttore Generale.

I compiti del "gestore" sono:

- Acquisire e valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute da Strutture/funzioni/uffici o dipendenti dell'ASL VCO
- Trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate
- Aderire al sistema di segnalazione delle operazioni sospette sul portale INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia
- Elaborare un regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Informare la Direzione Generale circa le azioni intraprese riguardanti operazioni sensibili o sospette al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Il gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione di operazioni sospette prese in carico e trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda una relazione annuale sul numero e sul contenuto delle suddette segnalazioni.

Nell'espletamento delle sue funzioni si coordina con il Responsabile della prevenzione della corruzione e può individuare più di un soggetto delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF, previa adozione di adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.

Soggetti obbligati alla segnalazione

Sono tenuti alla segnalazione tutti i dipendenti dell'ASL VCO che in ragione del loro ufficio acquisiscono informazioni che devono essere segnalate.

In particolare l'obbligo di segnalazione si riferisce ai dipendenti incaricati di svolgere attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico nei confronti di persone fisiche o giuridiche connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

L'ASL VCO adotta procedure interne e meccanismi di controllo che consentano di individuare eventuali transazioni che per la presenza di caratteristiche particolari possano generare il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In particolare si richiamano gli obblighi di adeguata verifica della controparte, i motivi di esclusione del contraente (riferimento norme specifiche D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici), gli indicatori di anomalia (gli uffici dovranno riferirsi a quelli definiti dal Ministero dell'Interno nell'allegato al D.M. 25 settembre 2015 che si allega al presente regolamento (Allegato A) limitatamente alle rispettive competenze e per quanto applicabili nella specificità aziendale e ad altri indicatori eventualmente individuati in raccordo con le misure anticorruzione previste Nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione).

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione riferiscono ai propri Direttori/Responsabili e si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini.

Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del soggetto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

3. Le operazioni sospette

L'obbligo di inoltrare le segnalazioni concerne ogni operazione sospetta a prescindere dal relativo importo, anche se rifiutate, non concluse o tentate.

Sono escluse dalla segnalazione esclusivamente le mere violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In base alle indicazioni contenute nell'art. 41 c.1 D.Lgs. 231/2007, è "operazione sospetta" quella che: "per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione (del segnalante) che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo".

A tal proposito, l'art. 2 del D.Lgs. 231/2007 definisce "riciclaggio" le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente:

– la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia

coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

– l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

– l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

– la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La definizione di riciclaggio è stata ampliata con l'introduzione del reato di "autoriciclaggio" e la reintroduzione del falso in bilancio pertanto può arrivare a comprendere anche operazioni di utilizzo di capitali e/o risorse derivanti da evasione fiscale, "fondi neri", ipotesi di corruzione e di falso in bilancio.

Si definisce "finanziamento al terrorismo" (art.1 c.1 lett. a), del D.Lgs. n. 109/2007) "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti".

Al fine di ridurre i margini di incertezza connessi col valutazioni soggettive sono individuati dal DM 25 dicembre 2015 indicatori di anomalia la cui elencazione non è esaustiva. In particolare da un lato gli operatori devono valutare anche tutti gli ulteriori comportamenti sintomatici di profili di sospetto e dall'altro lato la mera ricorrenza di operazioni descritte negli indicatori non è sufficiente per la segnalazione per la quale occorre sempre effettuare una valutazione specifica.

In assenza di un richiamo diretto negli indicatori devono comunque essere tenuti in considerazione ai fini della valutazione complessiva dell'operazione i seguenti criteri:

- incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita;
- assenza di giustificazione economica;
- inusualità;
- illogicità;
- elevata complessità;
- significativo ammontare.

3.1 Criteri di valutazione interna

La segnalazione deve scaturire da una valutazione degli elementi a disposizione dell'ASL VCO ed è collegata all'esistenza di un sospetto, non è necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.

In ogni caso andranno valutati i seguenti aspetti:

1. esito dell'adeguata verifica sul fornitore o sul cliente e sul titolare effettivo;

2. esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo, il coinvolgimento in altre attività criminose, l'essere considerate persone politicamente esposte ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. o), del D.Lgs. n. 231/2007;
 3. valutazione della coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dal cliente;
 4. informazioni da fonti non ufficiali ma facilmente accessibili (es. internet, articoli di giornale);
 5. esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti, ecc.).
- Qualora una delle condizioni sopra riportate si realizzi o evidenzii anomalie, dovrà essere attivata la procedura di segnalazione di operazione sospetta, al fine anche di valutare l'eventuale sospensione dell'operazione.
- Gli addetti segnalano anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto in parte presso altri soggetti sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
- L'analisi dell'operatività è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto (aggiudicazione, stipulazione contratto, consegna delle attività, collaudi o rendicontazioni).

3.2 Procedura di segnalazione interna

Ogni addetto della struttura interessata, per le competenze e funzioni assegnate al personale ad essa afferente, ha il compito di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in suo possesso.

Qualora fossero riscontrate operazioni con caratteristiche considerate potenzialmente anomale, l'addetto, deve provvedere ad effettuare una analisi dell'operazione per, eventualmente, far disporre dal Direttore/Responsabile della Struttura la sospensione della stessa ed esaminare la situazione complessiva già in essere.

Contemporaneamente, provvede a formalizzare l'analisi relazionando sul modulo interno di Segnalazione di operazione sospetta (Allegato B) che deve essere inoltrato al Direttore/Responsabile della Struttura, il quale potrà richiedere ad altre strutture aziendali tutte le informazioni ritenute utili valutando le eventuali fonti non ufficiali (internet, giornali, ...), con la descrizione del tipo di operazione, i soggetti coinvolti ed i motivi che hanno indotto il sospetto.

Il Gestore, ricevuta la relazione, la esamina tenendo conto delle valutazioni del Direttore/Responsabile della struttura e, se ritiene fondato il sospetto, effettua la segnalazione sulla procedura dell'UIF. La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni.

L'iter valutativo deve essere ricostruibile su base documentale, per cui la segnalazione va accompagnata da una sintetica documentazione (documenti di identità, visure camerali, statuti, elenco soci, ...), idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri contabili a supporto.

La documentazione così predisposta deve essere inviata, unitamente al Modulo 1, al "gestore delle segnalazioni" a mano o all'indirizzo di posta elettronica succi.manuela@asivco.it. Una copia di tutta la documentazione rimane, sempre in modo riservato, agli atti del Gestore a preconstituire prova documentale.

3.3 La segnalazione dell'operazione sospetta all'UIF

Il gestore delle segnalazioni analizza le segnalazioni di operazioni anomale inoltrate dai Direttori/Responsabili utilizzando tutte le informazioni raccolte e può decidere di:

1. non procedere con l'inoltro della segnalazione alla UIF della Banca d'Italia, motivando le ragioni della decisione .
2. di procedere con l'inoltro della segnalazione. In questo caso provvede alla compilazione e all'invio della segnalazione di operazione sospetta alla UIF tramite postazione INFOSTAT, avvisando tempestivamente il Direttore Amministrativo per le valutazioni in merito ai provvedimenti di sospensione e di eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

La scheda di segnalazione unitamente a tutta la documentazione raccolta in merito all'operazione sospetta viene conservata a cura del gestore anche nel caso di mancata segnalazione alla UIF .

Con provvedimento del maggio 4 maggio 2011 la Banca d'Italia – UIF ha fornito le istruzioni sulle comunicazioni dei dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni. Secondo tale documento la segnalazione si articola in :

- dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e la P.A.
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra essi
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi di sospetto
- eventuali documenti allegati

3.4 Riservatezza e divieto di comunicazione delle segnalazioni

L'iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è interamente coperto dalla massima riservatezza, così come previsto dagli art. 46 e 47 del D.Lgs 231/2007.

Tutto il personale dell' ASL VCO è tenuto ad evitare ogni comunicazione non necessaria di informazioni sia all'interno che all'esterno dell'Azienda.

L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

3.5 La sospensione delle operazioni ed il rifiuto ad effettuare operazioni

Sospensione delle operazioni

Ai sensi dell'art. 6 c.7 lett. c) del D.lgs. 231/2007, la UIF avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità

giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori dell'ASL VCO di informare il soggetto segnalato.

Rifiuto di effettuare operazioni

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni Sospette l'ASL VCO si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, l'addetto informerà tempestivamente il "gestore delle segnalazioni". Il Gestore in coordinamento con il Responsabile per la prevenzione della corruzione valuterà l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.

4. Formazione del personale

Nell'ambito dell'attività di formazione annuale pianificata per il personale dell'ASL VCO in materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza dovrà essere prevista una formazione sulle disposizioni antiriciclaggio, la loro evoluzione, ed i relativi riflessi sull'operatività, anche sotto forma di "feedback" sull'esito delle segnalazioni.

Per ogni nuovo addetto assunto è prevista la consegna del presente regolamento al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

5. Allegati

Costituisce parte integrante e sostanziale della presente Procedura l'allegato A) ovvero:

A) Modulo interno di segnalazione di operazione sospetta .

MODULO INTERNO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA**ADDETTO**

NOME	
COGNOME	
CODICE FISCALE	
INDIRIZZO RESIDENZA	
TELEFONO	
E-MAIL	

DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO SEGNALATO

NOME COGNOME O DENOMINAZIONE	
CODICE FISCALE	
INDIRIZZO	
PROFILO DI RISCHIO	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
CONOSCENZA PROCEDURE PREGIUDIZIEVOLI	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
POSIZIONE CONTRATTUALE RISPETTO AL SEGNALANTE	

PARTE 1 – TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DM 25 SETTEMBRE 2015	VERIFICA
A. Indicatori di anomalia connessi con l'identita' o il comportamento del soggetto cui e' riferita l'operazione	
1. Il soggetto cui e' riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	
Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprieta' o il controllo.	
Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attivita' terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticita', attestanti l'esistenza di cospicue disponibilita' economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.	

ASL VCO

2. Il soggetto cui e' riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difforni da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticita' o di dubbio.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identita' ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione rifiuta di ovvero e' reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.	
3. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa che e' connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui e' nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni <i>non profit</i> ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarita' di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.	
4. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di societa' caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, <i>international business company</i> .	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da ripetute e/o improvvisate modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' di recente costituzione, effettua una intensa operativita' finanziaria, cessa improvvisamente l'attivita' e viene posto in liquidazione.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.	
Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operativita', nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficolta' finanziaria.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero e' accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.	

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalita' (di richiesta o esecuzione) delle operazioni	
5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attivita' o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di societa' appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.	
Operazioni che comportano l'impiego di disponibilita' che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).	
Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni <i>non profit</i> ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalita' dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attivita' a fini di lucro.	
Operazioni richieste o effettuate da piu' soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una societa' commerciale e cio' appare incoerente rispetto all'attivita' dichiarata dagli stessi.	
Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita' esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.	
Offerta di polizze di assicurazione relative ad attivita' sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di societa' estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.	
6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalita' inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attivita', soprattutto se caratterizzate da elevata complessita' o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.	
Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.	
Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o piu' soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita' esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.	
Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui e' riferita l'operazione.	
Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui e' riferita l'operazione.	
Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.	
Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di garanzie.	
7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalita' eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in localita' del tutto estranea all'area di interesse dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.	
Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalita' di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui e' riferita l'operazione.	
Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.	
Acquisto o di vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; societa'; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.	
Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con societa' che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attivita' del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").	
Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.	
Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalita' tali da suscitare il dubbio	

che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.	
Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.	

C. Indicatori specifici per settore di attivita'	
---	--

Settore appalti e contratti pubblici (1)	
Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita', specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilita' di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla localita' di svolgimento della prestazione.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante e' a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilita' dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosita' ovvero l'irragionevolezza-	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa', prive di giustificazione.	
Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto e' caratterizzato da complessita' elevata.	
Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara e' stato modificato durante il periodo di pubblicazione.	
Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessita' di evitare soluzioni di continuita' di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.	
Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.	
Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalita', possibilita' tecnica o convenienza economica.	
Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.	
Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa'.	
Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.	

Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.	
Previsione nei contratti di concessione o di finanzia di progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.	
Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.	
Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.	
Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.	

Settore finanziamenti pubblici (1)	
Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.	
Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.	
Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.	
Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.	
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).	
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.	
Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.	
Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.	
Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.	

Settore immobili e commercio	
Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.	
Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.	
Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.	
Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.	
Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.	
Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.	
Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse	

